




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
UFFICIO COORDINAMENTO POLITICHE UE  
*Servizio II – Segreteria CIAE II*

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0001826 P-4.22.1

del 28/02/2014



9034859

Senato della Repubblica  
Ufficio dei rapporti con le istituzioni  
dell'Unione Europea

Camera dei Deputati  
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

e p.c.

Ministero della Giustizia  
Nucleo di Valutazione

Ministero Affari Esteri  
Nucleo di valutazione

Rappresentanza Permanente d'Italia  
presso l'Unione Europea

**OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Decisione del Consiglio relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione dell'Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro. COM (2014) 46.**

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero della Giustizia in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Capo dell'Ufficio  
Coordinamento Politiche UE  
Cons. Fiorenza Barazzoni



# Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Prot.: 10.2.2014 1352 E 6/1/4 - 2 UL



alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento Politiche Europee  
Ufficio Coordinamento Politiche UE

Servizio II – Segreteria CIAE  
infociaceattive@governo.it

e, p.c.

Al Capo di Gabinetto -  
sede

all'Ufficio per il coordinamento della attività internazionale -  
(U.C.A.I.)  
sede

**Oggetto:** proposta di Proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione, a nome dell'Unione Europea, della convenzione dell'Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del Foro.

**Relazione ai sensi dell art. 6, comma4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234.**

**Codice del Consiglio: 5445 14**  
**Codice della proposta: COM (2014) 46**  
**Codice interistituzionale: 2014/0021 (NLE)**  
**Riferimento DPE: OI 52**

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0001825 A-4.22.1

del 28/02/2014



9034709

Si trasmette la relazione di cui all'oggetto.

Il Capo dell'Ufficio



# Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

## Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234

**Oggetto:** proposta di Prposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione, a nome dell'Unione Europea, della convenzione dell'Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del Foro.

**Codice del Consiglio:** 5445/14

**Codice della proposta:** COM (2014) 46

**Codice interistituzionale:** 2014/0021 (NLE)

**Riferimento DPE:** OI 52

**Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della Giustizia

### Finalità e contesto

La proposta ha ad oggetto la approvazione della convenzione sugli accordi di scelta del Foro, conclusa sulla base della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato del 30 giugno 2005, firmata dall'Unione in data 1° aprile 2009 in forza della decisione del Consiglio 2009/397/CE. La approvazione della convenzione da parte dell'Unione Europea ridurrebbe l'incertezza giuridica per le società europee che operano al di fuori dell'UE, garantendo che gli accordi di scelta del Foro inseriti nei loro contratti siano rispettati e che le decisioni pronunciate dai giudici designati in tali accordi possano essere riconosciute dalle altre parti contraenti la convenzione.

La introduzione di regole processuali uniformi in punto di giurisdizione e scelta del Foro (che si otterrebbe adottando la Convenzione) comporterebbe significativi benefici quali: la maggiore certezza degli affari con conseguente incremento delle transazioni commerciali; la possibilità che decisioni adottate fuori dalla UE siano eseguibili dentro e fuori UE, oltre, più in generale, alla certezza del diritto.

Quanto al contesto normativo, si ricorda che, a livello dell'Unione Europea, la competenza internazionale delle autorità giurisdizionali dell'Unione Europea basata sugli accordi di scelta del Foro è disciplinata dal regolamento (CE) 44/2001 ("regolamento concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale: Bruxelles I"); a partire dal 10 gennaio 2015 sarà sostituita dal regolamento 1215/2012 Bruxelles I rifusione.

Bruxelles I, tuttavia, non disciplina l'esecuzione nell'Unione europea degli accordi di scelta del Foro a favore dei giudici di Stati terzi: obiettivo che sarà raggiunto una volta che la convenzione sugli accordi di scelta del Foro sarà approvata dall'Unione.

Le modifiche apportate a Bruxelles I, dal regolamento Bruxelles I rifusione, hanno invero rafforzato l'autonomia della parti, garantendo che gli accordi di scelta del foro non possono essere aggirati dalle parti ricorrendo ad altri organi giurisdizionali in violazione di tali accordi; nel contempo, le modifiche proposte mirano a far sì che l'approccio degli accordi di scelta del Foro conclusi per le situazioni intra-UE sia coerente con quello che sarebbe applicato in situazioni extra-UE a norma delle convenzione una volta approvata dall'Unione. Quindi:

il regolamento Bruxelles I rifusione prepara il terreno affinché l'UE possa procedere all'approvazione della convenzione.

Una volta approvata dalla UE, la convenzione ridurrà il campo di applicazione del regolamento Bruxelles I in considerazione dell'aumento del rispetto per l'autonomia delle parti a livello internazionale e della maggior certezza del diritto per le imprese stabilite nell'Unione e attive nel commercio con altri Stati terzi.

Infatti, se almeno una delle parti risiede in uno Stato contraente della convenzione, quest'ultima incide sull'applicazione del regolamento Bruxelles I: la convenzione prevale sulle norme del regolamento sulla competenza, a meno che entrambe le parti siano residenti nella UE o provengano da Stati terzi che non sono parti contraenti della convenzione.

Per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, il regolamento prevale nel caso in cui il giudice che ha pronunciato la sentenza e il giudice avanti il quale vengono chiesti il riconoscimento e l'esecuzione siano entrambi situati nell'Unione.

### **Elementi qualificanti ed innovativi**

La convenzione si applica nelle fattispecie internazionali agli accordi di scelta del Foro esclusivi conclusi in materia civile o commerciale. Esclude i contratti di lavoro e i consumatori. Non si applica anche ad una serie di tematiche quali: la capacità delle persone fisiche, le obbligazioni alimentari e le altre questioni di diritto di famiglia, il trasporto di passeggeri o merci, l'inquinamento marittimo, la concorrenza, la validità delle persone giuridiche, la validità dei diritti di proprietà intellettuale, altre. Non si applica all'arbitrato e ai procedimenti ad esso correlati.

L'accordo di scelta del Foro esclusivo deve essere concluso da due o più parti (per iscritto) che designano i giudici (ovvero uno o più giudici specifici) di uno Stato contraente che hanno giurisdizione nelle controversie nate da un particolare rapporto giuridico. Tale accordo è considerato esclusivo, se non altrimenti specificato dalle parti nell'accordo.

La convenzione consente alle parti contraenti di ampliare o ridurre la sua portata sostanziale effettuando le opportune dichiarazioni di cui agli articoli da 19 a 22: tali dichiarazioni possono essere formulate all'atto della firma o approvazione, oppure in una fase successiva e possono anche essere revocate e modificate in ogni momento.

Nello specifico: l'art. 19 consente a uno Stato membro di presentare una dichiarazione in forza della quale i propri giudici possono rifiutare di conoscere della controversie cui si applica un accordo di scelta del Foro esclusivo nei casi in cui non sussista alcuna connessione con tale Stato ad accezione della scelta del Foro.

L'art. 20 prevede che uno Stato possa dichiarare che i propri giudici possono rifiutare di riconoscere o eseguire una decisione resa da un giudice di un altro Stato contraente laddove le parti siano residenti nello Stato richiesto e il loro rapporto e tutti gli altri elementi pertinenti della controversia, diversi dalla sede del giudice prescelto, siano connessi solamente con lo Stato richiesto. (Gli articoli 19 e 20, quindi, permettono di escludere dal campo di applicazione della convenzione alcune situazioni che non presentano nessun altro elemento internazionale se non quelli della scelta del Foro).

L'art. 22 offre la possibilità a qualsiasi Stato di estendere il campo di applicazione della convenzione agli accordi di scelta del Foro non esclusivi per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in questione. In virtù del principio di reciprocità l'obbligo di riconoscere ed eseguire le decisioni giudiziarie sulla base di accordi di scelta del Foro non esclusivi si può estendere soltanto alle decisioni pronunciate dai giudici delle altre parti contraenti che hanno a loro volta formulato dichiarazioni ai sensi dell'art. 22.

L'art. 21 consente alla parte contraente di estendere l'elenco delle materie escluse attraverso una dichiarazione che precisa la materia da escludere. Ne consegue che la

convenzione non si applica più a tale materia nello Stato che formula la dichiarazione e, per reciprocità, gli altri Stati non possono applicare la convenzione alla materia in questione qualora il giudice prescelto si trovi nello Stato che ha reso la dichiarazione.

A seguito della valutazione di impatto, la Commissione ha suggerito di limitare la dichiarazione ai sensi dell'art. 21 a quelle materie in cui il diritto dell'Unione limita ugualmente l'autonomia delle parti. Ciò vale per le questioni che rientrano nel campo di applicazione della convenzione soltanto per quanto riguarda alcuni tipi di contratti di assicurazione conclusi per scopi che possono considerarsi nell'ambito dell'attività commerciale o professionale esercitata dalle parti.

(La questione è complessa e delicata. In sintesi: Bruxelles I prevede una competenza giurisdizionale particolarmente protettiva in materia di assicurazione diretta a tutelare la parte più debole, cioè l'assicurato. Qualora l'Unione europea dovesse concludere la convenzione senza escludere i contratti di assicurazione, verrebbe a mancare il parallelismo con la politiche di protezione stabilita da Bruxelles I che consente all'assicurato di intentare una azione legale contro un assicuratore della UE nel proprio luogo di domicilio, indipendentemente da qualsiasi altra giurisdizione a disposizione in virtù di un accordo di scelta del Foro).

Tale esclusione, tuttavia, suscita diverse perplessità di numerosi Stati della UE.

#### **Rispetto dei principi dell'ordinamento**

La proposta di regolamento in esame rispetta i principi dell'ordinamento europeo.

In particolare, deve ritenersi rispettato il principio di attribuzione, trattandosi di materia che rientra pacificamente nella competenza esclusiva dell'Unione.

Quanto al principio di sussidiarietà, risulta non contestabile che la finalità che si propone la proposta di regolamento può essere raggiunta solo attraverso lo strumento adottato.

Infine, deve ritenersi rispettato anche il principio di proporzionalità, posto che lo strumento utilizzato è assolutamente adeguato e non "eccessivo" rispetto all'obiettivo che si intende raggiungere.

#### **Valutazione del progetto e urgenza**

Il progetto merita una valutazione sufficientemente positiva avuto riguardo alle finalità che si pone.

La convenzione mira, infatti, a conciliare due esigenze: da un lato garantire alle parti che solo i giudici da esse prescelti saranno competenti a conoscere la causa e che la decisione sarà riconosciuta ed eseguita all'estero; dall'altro permettere agli Stati di salvaguardare alcuni aspetti dell'ordine pubblico interno quali la tutela delle parti più deboli, la prevenzione di gravi forme di ingiustizia in situazioni particolari e di garantire il rispetto di alcuni criteri di competenza esclusiva degli Stati.

Quanto all'aspetto dell'urgenza, si osserva che il regolamento (UE) 1215/2012 ha preparato la ratifica alla convenzione, garantendo la coerenza tra le norme dell'Unione sulla scelta del foro in materia civile e commerciale e quelle della convenzione: sarebbe pertanto opportuno che la convenzione possa entrare in vigore nell'Unione alla stessa data di entrata in applicazione del sopra citato regolamento.

#### **Valutazione dell'impatto ed effetti sull'ordinamento nazionale**

E' difficile, allo stato, prevedere quale sarà la portata della convenzione, quante volte cioè le parti stipuleranno un accordo sulla scelta del Foro. Sarà inoltre da valutare l'utilizzo delle dichiarazioni di cui agli articoli da 19 a 22: dichiarazioni che incidono sensibilmente sulla portata della convenzione.